

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1954

(29<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI

INDI

del Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Norme a favore degli enti religiosi ed elemosinieri della Sicilia per la libera disposizione delle rendite già vincolate col decreto dittatoriale 9 giugno 1860, n. 24 » (443) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 440, 441, 442, 443
CORTI . . . . .	441
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i> . . . . .	440, 441
FORTUNATI . . . . .	441, 442
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	441
RODA . . . . .	440, 441
TRABUCCHI . . . . .	442

« Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose » (444) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	433, 439
CENINI, <i>relatore</i> . . . . .	434, 439
DE LUCA Luca . . . . .	435
FORTUNATI . . . . .	435, 438
RODA . . . . .	435
TRABUCCHI . . . . .	434, 437, 438

« Istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del Registro » (475) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 443, 446, 448, 452
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i> . . . . .	443, 449
DE LUCA Luca . . . . .	451
FORTUNATI . . . . .	445, 448, 449, 450
RESTAGNO . . . . .	451
RODA . . . . .	445
TRABUCCHI . . . . .	444, 447, 451

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, Corti, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Iorio, Minio, Pesenti, Selvaggi, Spagna, Spagnoli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Mariotti è sostituito dal senatore Roda.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e per le finanze Castelli.

MINIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose » (444) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vi-

nose », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CENINI, *relatore*. Con il presente disegno di legge si intende escludere dalla riscossione dell'imposta di consumo sulle bevande vinose, il sistema dell'abbonamento. Le norme attualmente in vigore prevedono che la imposta di consumo sia riscossa in seguito a dichiarazione fatta dal contribuente e che i regolamenti locali possano disporre anche la riscossione in base a operazioni di carico e scarico con pagamento periodico. Il Consiglio comunale poi può autorizzare la riscossione con convenzione di abbonamento e può prescrivere anche per circostanze di carattere speciale l'abbonamento obbligatorio.

Per quanto riguarda l'abbonamento facoltativo, se il Comune non riesce a concordare con il potenziale abbonato l'ammontare della cifra periodica, si dà luogo al sistema della tariffa. Invece, col sistema dell'abbonamento obbligatorio, se non si riesce a concordare, il Comune fa l'accertamento d'ufficio ed il contribuente può ricorrere alla Commissione pei tributi locali.

Attualmente il sistema a tariffa è applicato in genere dai grossi Comuni, mentre i piccoli Comuni ritengono più conveniente seguire l'altro sistema.

Nella relazione ministeriale si afferma che molte Amministrazioni comunali si sono lamentate per il fatto che attraverso il sistema degli abbonamenti si creano oasi fiscali che favoriscono l'evasione. Accade spesso che una partita di vino inviata con bolletta di accompagnamento da un Comune ad un altro, si ferma in una località intermedia, dove vige il sistema dell'abbonamento, e di fatto non se ne sa più nulla. Il regolamento del 30 aprile 1936 all'articolo 176 dispone per il Comune ricevente l'obbligo di ritirare la bolletta di accompagnamento, di verificare il vino in arrivo e di restituire all'ufficio delle imposte di consumo del Comune di origine il corrispondente scontrino con le annotazioni relative allo scarico e il riferimento alla bolletta emessa. È chiaro che se si ottemperasse a queste norme non si verificherebbero gli inconvenienti lamentati. Ma molti Comuni che applicano il

sistema dell'abbonamento non osservano questa procedura. Per costringerveli occorrerebbe intensificare le ispezioni. Ma d'altra parte più che di una carenza di controllo si tratta qui di un difetto della legge ed è certo, comunque, che il sistema ad abbonamento favorisce le evasioni. Perciò nel disegno di legge al nostro esame si propone di escludere in qualsiasi caso la riscossione dell'imposta per abbonamento.

Io sono in linea di massima favorevole al progetto. Però l'esclusione in modo assoluto del sistema d'abbonamento mi sembra forse esagerata; mi pare cioè che porti ad un altro inconveniente che riguarda certe piccole frazioni dove non è possibile mantenere un agente delle imposte. Esistono infatti casi nei quali un agente funziona per due o tre Comuni o per numerose frazioni di un solo Comune a notevole distanza l'uno dall'altro. Se dovesse sussistere anche in questi casi il sistema a tariffa, l'unico agente delle tasse si troverebbe impossibilitato ad effettuare le necessarie verifiche e i frequenti controlli richiesti dal sistema in questione. Proporrei perciò di far salve dall'esclusione le piccole frazioni che si trovano ad una certa distanza dal capoluogo. All'uopo presenterò, in sede di discussione degli articoli, appositi emendamenti.

TRABUCCHI. Dichiaro di essere favorevole al disegno di legge nel testo che ci perviene dalla Camera dei deputati, senza le modifiche proposte dall'onorevole relatore.

Innanzitutto il sistema a tariffa rappresenta in ogni caso il sistema ideale in materia di vino ed è anche ormai il sistema maggiormente in uso. In secondo luogo ammettere una eccezione significa lasciare aperta la strada alle frodi.

Il relatore ha spiegato come può avvenire la frode. Parte, ad esempio, da una cantina sociale un carico di vino diretto ad un esercente in abbonamento. Naturalmente nessuno ha ragione di andare a controllare se il vino è arrivato effettivamente all'esercente in questione. È inutile osservare che il Comune d'arrivo dovrebbe effettuare il controllo. Molte sono le cose non strettamente necessarie che si dovrebbero fare e poche sono quelle che si

fanno. Il vino spesso e volentieri sparisce senza che se ne abbia notizia.

Vi è poi da notare che per lo più l'abbonamento sull'imposta di consumo è trattato a *forfait*, per cui non si giunge mai ad una tassazione con assoluta precisione fiscale e il cittadino che paga con questo sistema finisce sempre col versare un po' meno degli altri. Succede in tal modo che si verificano squilibri controproducenti fra Comuni vicini in cui viga rispettivamente il sistema in abbonamento e il sistema a tariffa, con conseguenti differenze di prezzo che rappresentano una vera ingiustizia tributaria.

Ora, ammettere l'eccezione per le piccole frazioni, se da una parte potrebbe essere utile per quanto riguarda l'attuazione pratica della riscossione, lascerebbe in piedi il sistema delle evasioni e della frode.

Del resto io ritengo che nella piccola frazione che ha pochi abitanti, che è lontana da altri centri abitati, che ha in genere una sola strada d'accesso, il controllo del vino in entrata si presenti facile per l'agente del dazio. Gli esercenti poi devono imparare a pagare la tassa all'ingresso nel territorio comunale, presentando la bolletta di accompagnamento.

Concludendo, mi dispiace di essere in contrasto con l'onorevole relatore, ma ribadisco che sono favorevole al sistema a tariffa applicato in tutti i casi.

RODA. Considerazioni di carattere pratico mi inducono ad essere contrario alle conclusioni del senatore Trabucchi. Il sistema a tariffa è in corrispondenza dello scarico che viene effettuato dal soggetto al tributo. Ed è sistema senz'altro ottimo. Della sua efficacia abbiamo avuto un esempio a Milano, attraverso la reazione dei dolciari quando si è fatta strada l'idea di sostituire il sistema ad abbonamento con il sistema a tariffa in quel settore. I dolciari, di fronte alla minaccia dell'applicazione della tariffa, si erano addirittura offerti di sottoporsi ad un canone di abbonamento maggiorato e che, in qualche caso, risultava superiore perfino a quello presumibilmente reperibile a tariffa. E ciò perchè con il sistema a tariffa viene messo in luce tutto il giro d'affari e questo era un fattore che evidentemente non andava a genio agli interessati. Comunque nella fatti-

specie il comune di Milano ha tenuto duro e con ragione.

Nessuno più di me quindi riconosce la giustezza e l'efficacia della riscossione del dazio a tariffa. Senonchè nel caso in esame mi preoccupa delle esigenze di carattere pratico. Per le piccole frazioni con precarietà di allacciamento ai capoluoghi non è infatti possibile un ordinato sistema di indagine. Per far ciò i Comuni dovrebbero mantenere in permanenza un agente nella frazione, sobbarcandosi ad un onere finanziario che non trova giustificazione nell'entità delle imposte da riscuotere.

Questa è la ragione che mi induce ad essere favorevole agli emendamenti proposti dall'onorevole relatore.

DE LUCA LUCA. Premetto che noi, come impostazione generale, siamo contrari alle imposte sul vino, perchè esse in definitiva gravano sulla massa dei lavoratori. Dalle risultanze dell'inchiesta parlamentare sulla miseria è emerso che in Italia esistono 870.000 famiglie che non mangiano carne e non consumano zucchero per tutto l'anno, e di esse ben 744.000 appartengono all'Italia meridionale. Per esse il vino spesso rappresenta la unica fonte di energia e di ristoro. Noi non possiamo perciò in linea di massima accettare che si aumenti il prezzo del vino gravandolo di imposta di consumo.

Comunque qui si tratta di un problema più ristretto, di vedere cioè se per detta imposta debba essere applicato il sistema a tariffa o quello ad abbonamento. A me sembra che la cosa più logica sia quella di lasciare ai Comuni l'iniziativa della scelta. Dato che essi sono gli interessati nella questione, non mi sembra giusto che si voglia imporre dall'alto un sistema piuttosto che un altro.

FORTUNATI. Nell'ordinamento attuale sussistono sostanzialmente due sistemi di riscossione: il sistema di riscossione in abbonamento obbligatorio e il sistema di riscossione a tariffa. Va detto che questo ultimo sistema non esclude l'abbonamento facoltativo, mentre sembrerebbe, nella polemica che in questi ultimi anni si è andata estendendo, che, quando si parla di riscossione a tariffa, l'abbonamento

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)29<sup>a</sup> SEDUTA (5 maggio 1954)

facoltativo venga ad essere necessariamente escluso.

La tendenza a rendere obbligatoria, senza possibilità di convenzione di abbonamento, la riscossione pura e semplice a tariffa è secondo me — per quanto riguarda il vino — abnorme e non risolve alcuno dei problemi a cui il disegno di legge vuole ovviare.

Il disegno di legge vuole proporsi, almeno come obiettivo ufficiale, la limitazione se non di tutto di parte del contrabbando che oggi si asserisce avvenire su larga scala nel consumo del vino. Ma la repressione dell'evasione dipende dalla volontà e dalla capacità del Comune di riscuotere l'imposta. Se il vino oggi si sposta da un Comune dove si riscuote ad abbonamento ad un Comune dove si riscuote a tariffa e quest'ultimo non riesce o non tende oggi a colpire l'evasione, è evidente che l'evasione avverrà lo stesso anche cambiando sistema di riscossione.

Si dice: è necessaria la bolletta di accompagnamento nel transito. Ma tale bolletta di accompagnamento è obbligatoria anche adesso qualunque sia la forma di riscossione nei singoli Comuni. Il fatto che in un Comune si riscuota col sistema a tariffa oppure con il sistema ad abbonamento obbligatorio non esclude infatti l'obbligo della bolletta di accompagnamento. Essa deve essere emessa qualunque sia il sistema di riscossione adottato nella località dove il vino è diretto.

All'atto dell'emissione della bolletta il sistema di riscossione è ignoto. Io queste cose ho cercato di dire al Ministero delle finanze, ove non si vogliono rendere conto della realtà e pensano, ad esempio, che sostituendo alla bolletta comunale un unico formulario si possa risolvere il problema del contrabbando. Io osservo che da questo punto di vista il contrabbando se ne gioverebbe, perchè oggi almeno coloro che intendono evadere devono riuscire a contraffare diversi moduli, stante che ogni Comune ha spesso una sua bolletta differente. Se la bolletta sarà unica, la contraffazione sarà resa notevolmente più facile. Infatti va tenuto presente che le forme di evasione avvengono nella grande maggioranza attraverso falsi bollettari, con i quali il sistema di riscossione non ha nulla a che vedere. Il contrabbando oggi non si fa più attraverso

le forme consuete, ma si basa su una vera organizzazione scientifica.

Pertanto, se non si riesce a colpire concretamente il modo con cui viene effettuata la evasione, il problema non verrà mai risolto. Il problema del contrabbando cioè va affrontato per altra via.

Quale è, in ultima analisi, la ragione fondamentale della polemica fra sistema di riscossione a tariffa e sistema a riscossione ad abbonamento obbligatorio? La ragione di fondo sta nel fatto che purtroppo nell'abbonamento obbligatorio come anche in quello facoltativo certe forme di controllo nell'interno dell'esercizio non sono oggi materialmente possibili. È per questo che se noi vogliamo realmente affrontare il problema dobbiamo renderci conto delle forme concrete attraverso cui l'evasione avviene e attraverso le quali può effettuarsi il controllo. Non ho mai capito, ad esempio, perchè mentre gli agenti della Polizia tributaria sono investiti di tutti i poteri, gli agenti delle imposte di consumo hanno facoltà molto limitate e non hanno il diritto di esaminare le fatture. È chiaro che così stando le cose si pongono gli enti impositori nella necessità di applicare il sistema di riscossione a tariffa vera e propria, per attuare repressioni di tipo poliziesco che il sistema di riscossione ad abbonamento non consente.

Ecco perchè dico che dobbiamo affrontare il problema alla sua radice. Non è rendendo obbligatoria la riscossione a tariffa della imposta sul vino che si risolverà la questione. La questione, ripeto, sarà risolta soltanto con la repressione del contrabbando. Con l'obbligatorietà del sistema a tariffa, diciamolo francamente, noi non reprimiamo niente e spingiamo soltanto l'ente locale ad assumere una situazione particolarmente odiosa nei confronti del contribuente.

Del resto, se si ritiene il sistema a tariffa l'unico possibile, perchè non eliminiamo l'abbonamento per tanti altri generi? Escludendolo soltanto per il vino noi provochiamo il sorgere di legittime preoccupazioni politico-economiche. Si vuole forse evitare che per particolari condizioni ambientali un Comune adotti il sistema ad abbonamento per determinare un livello di carico tributario minore? Bisogna allora evitare la possibilità per tutti

i generi e non soltanto per il vino che in fondo è un prodotto di consumo di carattere popolare. Vi sono numerosi generi, anzi vi sono tutti i generi in ordine ai quali ai Comuni è data la facoltà di convenzionare gli abbonamenti. Perchè la discriminazione fra genere e genere? Perchè colpire proprio il settore del vino? Non mi pare che la prospettiva di una sana politica economica locale sia quella di fare del vino la piattaforma dell'imposta di consumo.

L'abbonamento obbligatorio può essere fonte di evasione, ma altro è consentire al Comune il sistema dell'abbonamento facoltativo, e altro è imporgli il sistema a tariffa. Noi vogliamo lasciare ai Comuni la facoltà di scelta: è il Comune che, nell'ambito di una determinata giustizia distributiva, deve stabilire quale dei due sistemi sia più conveniente e meno costoso. Si vuole eliminare la possibilità delle evasioni compiacenti? Il problema esiste, ma non va affrontato in questo modo. Potremmo stabilire l'obbligo di motivare le convenzioni di abbonamento, possiamo stabilire nuovi diritti e nuovi doveri di controllo. Le innovazioni sarebbero tutte accettabili, perchè sono d'accordo che bisogna impedire che gli abbonamenti servano obiettivamente e subiettivamente a compiacenti evasioni. Ma da ciò a proporre un provvedimento di tariffa obbligatoria, nell'ambito delle norme in atto, il passo è piuttosto lungo. Sono pronto a dare il voto favorevole a tutti gli strumenti idonei a combattere le evasioni, ma la cosa deve essere studiata con calma e, soprattutto, non prendiamocela col vino che, in seguito alle ricerche che modestamente ho condotto, non credo sia oggi il settore in cui più elevate siano le evasioni. Vi sono ben altri generi, come i dolci, per i quali le evasioni sono fortissime. Il caso di Genova è clamoroso: le imposte di consumo in questo settore sono saltate, come gettito, da 100 milioni ad oltre mezzo miliardo. Per le bevande vinose non esiste un fenomeno analogo, e in tutti i Comuni italiani si possono ottenere maggiori gettiti fiscali senza bisogno di ricorrere alla riscossione obbligatoria a tariffa vera e propria, ma solo lasciando ai Comuni determinate facoltà.

Si è assistito al fatto che la G.P.A. di Bologna ha bocciato la proposta del Consiglio comunale secondo la quale, in tema di abbonamento, se il contribuente consente spontaneamente il controllo, questo possa essere eseguito. No, il contribuente, secondo la G.P.A. non può neanche accettare di essere controllato.

La verità è che proprio in questo modo si favoriscono le evasioni. Date la facoltà di controllare anche quando vi è l'abbonamento facoltativo, e vedrete che molti dei malumori che vi sono nel ceto commerciale, scompariranno, perchè si ricorrerebbe alla tariffa vera e propria solo nei confronti dei contribuenti che manifestassero la volontà chiara di voler evadere. Questa è la strada da imboccare, non quella meccanica della tariffa obbligatoria.

TRABUCCHI. Possiamo essere d'accordo sulla necessità di rivedere tutto il sistema di controllo, però alcuni principi fondamentali sulla riscossione delle imposte di consumo non sono in questo momento in discussione. Ammettere il controllo in sede di abbonamento è ammettere un principio che, in materia di imposte di consumo, è veramente rivoluzionario. I controlli vi sono per gli abbonamenti dell'I.G.E., ma lo Stato ha delle possibilità e delle attribuzioni che sinora i Comuni non hanno mai avuto. Può darsi che sia anche conveniente questa estensione, però faccio presente che, in linea di principio, è assai più grave orientarsi verso una simile soluzione che non verso quella prospettata, tanto più — e il senatore Fortunati me ne può dare atto — che la grande maggioranza dei Comuni ormai si è orientata verso il sistema a tariffa.

Certo, anche il sistema a tariffa dà adito alla possibilità di frode, però si sa che la grande maggioranza delle frodi avviene in sede di transito. Infatti, il trasporto di bevande vinose che abbia per destinazione un Comune dove l'imposta si riscuote in abbonamento — e al cui ingresso quindi non vi è controllo — dà ampiamente possibilità di consegna di quantitativi di generi tassati nei Comuni intermedi, in ciascuno dei quali non è possibile effettuare il controllo per evidenti ragioni. Quando ci si presenta con la bolletta di accompagnamento a destinazione di un al-

tro Comune, il passaggio è garantito e si ha la possibilità di farla franca.

Un'altra ragione per cui sarebbe consigliabile il sistema a tariffa, ma riconosco che è meno importante, è che, mancando il controllo all'entrata e all'uscita, con l'abbonamento vi è maggiore possibilità di sofisticazione.

Non si tratta quindi di volontà di gravare le bevande vinose, tanto più che il Comune può fissare una tariffa minore anzichè richiedere una super contribuzione. Gravare o meno il vino di balzelli, dipende in altri termini dal criterio che vorrà seguire l'Amministrazione per far quadrare il suo bilancio.

E siccome il sistema di riscossione deve avere di mira essenzialmente l'eliminazione della frode fiscale, poichè nessun sistema come quello a tariffa rende difficile questa possibilità, io credo che sia conveniente adottarlo. Se poi un Comune vedesse che il gettito aumenta eccessivamente per questa voce vorrà dire che invece di chiedere la super contribuzione al 50 per cento, la chiederà al 25 o al 12.

FORTUNATI. Le tariffe sono quelle che sono. Solo pochi Comuni hanno rendite patrimoniali proprie per poter supplire alle difficoltà di bilancio, e tutti gli altri sono obbligati ad applicare la imposta fondiaria al secondo limite; essendoci tale limite, devono essere applicate al massimo tutte le aliquote delle imposte di consumo. Al di sotto delle tariffe massime non si può andare. Quando ho parlato di determinate esigenze ambientali, mi riferivo a quei Comuni, che, per loro esigenze di bilancio, non ricorrono alle forme di super contribuzione, laddove, non potendo andare al di sotto della tariffa massima, possono, ad un certo momento, manovrare sui quantitativi dei generi sottoposti a tributo.

TRABUCCHI. E frodare la legge.

FORTUNATI. Quando certi fenomeni avvengono su vasta scala, significa che la legge è fatta male. E difatti la legge è basata su un parametro che non dice più nulla: la sovraimposta fondiaria è bloccata a 12 volte il gettito dell'anteguerra. Tutto il sistema tributario essendo basato su questo elemento, tutte le aliquote tributarie risultano sfasate. La

cosa non ci deve meravigliare molto perchè il testo unico sulla finanza locale è del 1931. Questo testo unico fa rotare il sistema tributario attorno al volano della imposta erariale: tutto il sistema tributario diviene spequato, e tutte le aliquote sono portate al massimo perchè il volano non ha più, tra l'altro, economicamente la portata del 1931.

Nè si dica che il sistema della tariffa obbligatoria varrà a reprimere le sofisticazioni. L'unico sistema per eliminarle è quello di colpire le bevande vinose sulla base della loro gradazione alcoolica. Le sofisticazioni avvengono soprattutto nei grossi centri urbani. In un magazzino entrano 100 ettolitri con regolare bolletta di accompagnamento. Rimanendo nel magazzino, i 100 ettolitri ne figliano altri 50, ma essi restano regolarmente 100 e la riscossione a tariffa non impedisce proprio niente, a meno che non si colga sul fatto l'uscita dei 50 ettolitri. Questa è la verità. Nei piccoli centri poi questo fenomeno non avviene. Come si sa infatti, tutti i prodotti sono esenti per un litro al giorno dalla imposta di consumo più un litro per ogni componente la famiglia. La conseguenza è che il gettito della imposta di consumo sul vino nei piccoli centri è praticamente irrisoria.

Come si vede i grandi centri che praticamente applicano la riscossione a tariffa non riescono ad impedire affatto le sofisticazioni, che non avrebbero solo se la tassazione fosse fissata per gradazione alcoolica, perchè non vi sarebbe alcun interesse a far diventare 150 ettolitri i 100 originali, almeno da un punto di vista fiscale.

Non è chi non vede invece tutti gli inconvenienti della obbligatorietà della riscossione obbligatoria a tariffa. Per esempio c'è un piccolo centro tagliato fuori da ogni via di traffico, dove io dovrei mandare gli agenti per riscuotere materialmente l'imposta. Mi verrebbero a costare di più del ricavato della tassazione. Non ha senso una cosa del genere. La legge assume semplicemente carattere vessatorio, senza riuscire a reprimere le frodi.

Mi dichiaro pertanto contrario al disegno di legge e faccio proposta formale di non passare all'esame degli articoli.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)29<sup>a</sup> SEDUTA (5 maggio 1954)

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Vi è innanzi tutto una proposta formale del senatore Fortunati di non passare alla discussione degli articoli. Se nessuno domanda di parlare, la metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova non è approvata).*

Passiamo allora all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 42 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 14 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è sostituito dal seguente:

« Salvo le limitazioni stabilite dal regolamento, il Consiglio comunale può autorizzare, con deliberazione motivata, che la riscossione, fatta eccezione per le bevande vinose, sia effettuata mediante convenzione di abbonamento con singoli contribuenti ».

CENINI, *relatore*. Propongo che la dizione dell'articolo 1 sia sostituita dalla seguente:

Al terzo comma dell'articolo 42 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aggiunto il seguente periodo:

« Per le bevande vinose l'autorizzazione di cui al precedente comma può essere data nei soli casi di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a più di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo può avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna ».

Col nuovo testo dell'articolo 1, cui fa seguito un nuovo testo dell'articolo 2 sostitutivo di quello approvato dalla Camera dei deputati, evidentemente si cerca di ovviare agli inconvenienti che deriverebbero dalla drastica obbligatorietà del sistema a tariffa che, secondo

me, non elimina del tutto le frodi fiscali, ma che indubbiamente a questo fine è più confacente dell'abbonamento. Insisto perciò sul mio emendamento, dolendomi di non poter accogliere il testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto allora ai voti l'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova è approvato).*

#### Art. 2.

Al secondo comma dell'articolo 44 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 15 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aggiunto il seguente periodo:

« In ogni caso l'imposta di consumo sulle bevande vinose si riscuote a tariffa, anche nelle ipotesi previste dal successivo articolo 71 e dall'articolo 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138 ».

CENINI, *relatore*. Propongo che l'articolo sia sostituito dal seguente:

Al secondo comma dell'articolo 44 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aggiunto il seguente periodo:

« Per quanto riguarda l'imposta di consumo sulle bevande vinose, la riscossione deve essere fatta a tariffa, anche nelle ipotesi previste dal successivo articolo 71 e dall'articolo 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, con le sole eccezioni di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a più di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo può avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova è approvato).*

Presidenza del Presidente BERTONE

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Norme a favore degli enti religiosi ed elemosinieri della Sicilia per la libera disposizione delle rendite già vincolate col decreto dittatoriale 9 giugno 1860, n. 24 » (443)**

*(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme a favore degli enti religiosi ed elemosinieri della Sicilia per la libera disposizione delle rendite già vincolate con il decreto dittatoriale 9 giugno 1860, n. 24 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Con decreto del dittatore Garibaldi 9 giugno 1860 si dispose l'incameramento di quasi tutte le rendite delle opere pie e degli istituti religiosi dell'ex regno delle Due Sicilie. Tale incameramento aveva lo scopo di costituire un fondo speciale destinato a risarcire i danni causati dalle truppe borboniche in azioni belliche durante la campagna del 1860. Detto fondo veniva denominato « Azienda danneggiati truppe borboniche ». Tramite gli accertamenti dei danni compiuti da apposita Commissione all'uopo incaricata, i danneggiati ricevettero il riconoscimento dei danni subiti attraverso un certificato particolare che poi venne sostituito, con regio decreto 21 agosto 1862, da buoni nominativi fruttiferi del Tesoro.

Le entrate dell'Azienda però si rivelarono presto insufficienti a coprire il risarcimento dovuto ai danneggiati per cui il Tesoro anticipò agli aventi diritto la somma complessiva di lire 3.223.548,12. Successivamente con legge 2 aprile 1865 si dispose l'assunzione da parte dello Stato delle passività dell'Azienda con incameramento diretto delle rendite e si stabilì che gli istituti avrebbero riavuta la disponibilità delle rendite stesse non appena soddisfatti

i compensi del decreto dittatoriale del 1860 nonché le anticipazioni e le spese sostenute dallo Stato.

In seguito la legge 30 luglio 1896 dispose la devoluzione di gran parte delle rendite agli ospedali locali e si ebbe perciò un'ulteriore riduzione delle entrate del fondo.

Poichè l'articolo 101 di una precedente legge del 17 luglio 1890 al Tesoro sanciva l'obbligo di ammortizzare i buoni rilasciati agli aventi diritto in un periodo di 50 anni a partire dal 1895, con regio decreto 19 gennaio 1911 si provvedeva all'annullamento dei buoni per un importo di 4.854.400.

Al 30 giugno del 1952 la situazione si presentava come segue. Lo Stato aveva anticipato in proprio 6.421.610 percependo ogni anno la somma 45.185. Gli enti debitori sono ripartiti in nove provincie e i carichi annui iscritti negli uffici del Registro competenti oscillano da una lira a venti lire ed eccezionalmente a cento lire.

Si può aggiungere che per recuperare la somma di oltre 6 milioni già versata, il Tesoro dovrebbe attendere 140 anni. Le eventuali azioni coattive hanno una remora nel loro numero enorme e sarebbero molto laboriose oltrechè dispendiose.

Se si dichiarasse la decadenza del decreto dittatoriale del 1860 l'Amministrazione rinuncerebbe ad un suo credito, ma tale perdita sarebbe annullata dalle spese degli stampati, dei ruoli e del personale.

Il presente disegno di legge che si sottopone all'esame della nostra Commissione ha lo scopo appunto di dichiarare detta decadenza. Esso ha già avuto l'approvazione della Camera dei deputati e ne propongo ai colleghi l'approvazione.

RODA. Io, se così è il problema, potrei anche consentire sull'opportunità di stralciare i presunti crediti che lo Stato vanterebbe nei confronti degli enti di cui si tratta, crediti che sono stati definiti in 6.421.610 lire. È evidente che, trattandosi di un rateo di ammortamento minimo, occorreranno lunghissimi anni prima che gli enti in parola estinguano il debito. A tale proposito io penso che occorreranno molto di più dei 140 anni previsti dal relatore, dato



che le rendite col passare del tempo si assottigliano.

Desidero però porre una domanda di fondo. Come mai le rendite di questi beni immobili che sono stati a suo tempo devolute all'apposito fondo per i danneggiati, si sono ridotte a sole 45.000 lire annue?

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Fin dall'inizio esse assommavano a quella cifra. In quel tempo si trattava di un valore notevole, che successivamente si è ridotto per le numerose svalutazioni.

RODA. Nel 1860 le rendite di questi enti furono devolute alla costituzione del fondo per il risarcimento dei danni di guerra. A garanzia del pagamento di questo onere (ecco il punto) gli istituti avevano depositato determinati titoli di Stato i cui redditi annualmente erano dell'ordine di circa 45.000 lire. Si trattava però sempre di una garanzia e solo una garanzia costituita dai titoli. Ma le rendite reali attuali quali sono?

Mi permetto di sottolineare una mancanza di indagine da parte del relatore su questo punto. Mi sentirei più tranquillo se potessi sapere che effettivamente le rendite attuali di questi immobili non sono superiori alle 45.000 lire.

FORTUNATI. Secondo me si fa confusione fra il titolo che è stato dato a garanzia e il valore della rendita. Al tempo dell'emissione dei titoli vi era un effettiva equivalenza tra valore della rendita e interesse dei titoli stessi dati in garanzia. Oggi certamente queste opere pie non hanno una rendita nel loro insieme di sole 45.000 lire annue.

Se la norma di cui si vuole dichiarare la decadenza, stabilisce l'obbligo di pagamento attraverso le rendite è chiaro che i titoli di Stato non sono altro che una garanzia del pagamento. Ma se oggi gli enti debitori debbono pagare sei milioni, essi sono tenuti a farlo non con il frutto delle 45.000 lire, ma con le loro rendite effettive.

Occorre sapere se si è confuso il titolo dato in garanzia con il presupposto giuridico del debito, cioè con quella che si presupponeva nella norma originaria essere la fonte del pa-

gamento del debito. Si propone un provvedimento per dichiarare che il debito è estinto. Domando: non si potrebbe invece proporre un provvedimento per dichiarare che il debito di 6 milioni venga pagato in un anno? In sostanza, invece di fare i conti dei 140 anni che ancora mancherebbero per l'ammortamento ecc., mi sembra che sarebbe molto più pratico dire: gli enti in parola hanno una certa rendita, il loro debito ammonta a tanto, di conseguenza paghino il loro debito. Un privato certamente si comporterebbe così.

CORTI. Poichè si è convenuto di rateizzare l'ammortamento, non si può ora passar sopra a questa convenzione.

PRESIDENTE. Non è pensabile una legge che incameri le rendite di un fondo. È chiaro che i beni di queste Opere pie dovevano già essere stati convertiti in titoli, dei quali il Governo ha poi sequestrato le rendite.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potremmo raccogliere degli elementi più particolareggiati per tranquillizzare le preoccupazioni del senatore Roda e del senatore Fortunati, ma non mi sembra sia necessario. In sostanza le cose, stanno come segue: poichè si dovevano risarcire i danni di guerra, sono stati capitalizzati determinati beni e quindi convertiti in titoli di Stato, le cui rendite sono state devolute al pagamento dei danni con l'accordo che l'ammortamento della somma anticipata dallo Stato venisse effettuato gradualmente nel tempo. Evidentemente il contratto sussiste sempre in ordine all'importo di allora. Le ripetute svalutazioni della moneta hanno però portato ad una situazione per cui il costo dell'acquisizione di questo credito da parte dello Stato è maggiore del credito stesso. È un po' come la questione dei prestiti matrimoniali, in relazione alla quale si è con tanta competenza battuto il nostro Presidente BATTONE, dimostrando come il costo di amministrazione superasse tre o quattro volte il totale del prestito di cui lo Stato chiedeva la restituzione.

RODA. Vorrei porre due domande.

Che senso ha la frase contenuta nella relazione ministeriale, in cui si afferma che questi

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)29<sup>a</sup> SEDUTA (5 maggio 1954)

istituti, non appena pagato il loro debito « avrebbero riavuta la libera disponibilità delle loro rendite? ». Chiedo insomma che cosa si intenda per libera disponibilità delle rendite, se ci si riferisce cioè ai titoli oppure alle rendite afferenti al patrimonio.

In subordinata, se è esatta questa seconda interpretazione, desidero sapere qual'è l'ammontare delle rendite dei patrimoni attualmente posseduti da tali enti. Questo per avere concreti elementi di giudizio nei confronti del presente disegno di legge.

TRABUCCHI. Nel rendiconto generale per l'esercizio 1929-30, volume primo, parte seconda, appare il conto speciale n. 23 che si riferisce all'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860. Ivi si riferisce che: « Con decreto del pro dittatore Garibaldi del 9 giugno 1860, n. 24, venne disposto che tutti i fondi di beneficenza e di altri istituti di natura ecclesiastica e laicale, con la destinazione indicata nel decreto stesso, fossero investiti a sollievo dei particolari danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860 ».

È pacifico dunque che il decreto di Garibaldi non faceva obbligo a questi enti di corrispondere un onere determinato, ma avocava a sé i loro patrimoni, che venivano evidentemente poi investiti in titoli di Stato. Senonché questi titoli rendono oggi esattamente quanto rendevano nel 1860. D'altra parte deve essere successo, per questi enti, qualche cosa di simile a quello che avvenne dopo l'annessione delle regioni ex borboniche al Regno d'Italia, con l'estensione delle leggi eversive piemontesi, recanti la soppressione di tutti i fondi degli enti di beneficenza di natura ecclesiastica. I beni degli enti ecclesiastici, come ognuno sa, furono trasformati in capitali amministrati in parte dal Fondo per il culto e in parte, per Roma, dal Fondo di beneficenza e religione della città di Roma.

Ebbene, dal rendiconto generale dello Stato del 1929-30 risulta che l'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860 è tutt'ora vivente. Dallo stato patrimoniale risulta, all'attivo, l'esistenza di crediti verso opere pie per partite date in carico fino

dal 1872, crediti verso Opere pie e Demanio per carichi fuori obbliganze; ecc.

Come si sa dopo il Concordato i vari enti ecclesiastici a cui erano stati incamerati i beni, ebbero nuovamente la libera disponibilità delle proprie rendite: ciò non significò che le vendite dei loro beni non avessero più valore. Esse invece, proprio in virtù di una norma concordataria che trasformò i famosi usuari in proprietari, vennero convalidate. Deve trattarsi di qualche cosa di simile anche per i fondi di beneficenza e di altri istituti di natura ecclesiastica e laicale di cui al decreto di Garibaldi.

PRESIDENTE. Deve trattarsi dello stesso fenomeno che è avvenuto per i benefici parrocchiali che vennero incamerati e trasformati in titoli di Stato. Non è possibile che i beni di cui al decreto di Garibaldi siano ancora gli stessi delle Opere Pie a cui furono confiscati. Quando si parla di incameramento di rendite si ha riguardo a rendite già costituite in titoli. Lo Stato cioè ha trasformato in titoli i beni delle Opere pie, riservando a sé le loro rendite fino a quando l'onere derivante dal risarcimento dei danni causati dalle truppe borboniche non fosse esaurito.

Convengo che la formula del disegno di legge in esame non sia molto chiara, ma d'altra parte sarebbe illogico pensare che si tratti di rendite di beni che non siano titoli di Stato. Questo lo comprende chiunque.

FORTUNATI. Che cosa significa « libera disposizione delle loro entrate? ». Si vuol significare che hanno in realtà la libera disposizione dei titoli? Si può pensare che il Ministero proponga uno schema di legge con il quale, per stabilire la restituzione di titoli, si conceda invece la libera disposizione delle entrate?

TRABUCCHI. L'articolo primo del decreto del dittatore Garibaldi del 1860 stabilisce che « tutte le opere di beneficenza, fidecommessarie, o altri istituti siano di natura ecclesiastica o laicale, che dispongono di legati di maritaggio, monacato, o di altra specie di legati non inservienti al mantenimento degli

ospedali, alla diretta sovvenzione dei poveri, od alla celebrazione di Messe sono tenuti a versare i capitali non ancora impiegati, le rendite e tutti altri profitti destinati alla distribuzione dei cennati legati in un conto a parte che verrà aperto in testa del Tesoriere generale ».

È evidente che questi capitali furono investiti in titoli di Stato, tanto che già l'articolo 4 della legge 2 aprile 1865, n. 2226 stabiliva che « soddisfatti i compensi di che a parola del decreto dittatoriale 9 giugno 1860, nonché le anticipazioni e le spese fatte dallo Stato, le Opere pie ecc., ricupereranno la libera disposizione delle loro entrate », ciò a cui appunto provvede il disegno di legge al nostro esame all'articolo 1, mentre nell'articolo 2 stabilisce la restituzione, da eseguirsi dalle Amministrazioni detentrici per l'appunto di questi titoli di cui tanto si è parlato, costituiti in deposito o in cauta custodia.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura :

#### Art. 1.

Le norme di cui al decreto del dittatore Garibaldi in data 9 giugno 1860, n. 24, ed all'articolo 1 della legge 2 aprile 1865, n. 2226, cessano di avere vigore dal 1° luglio 1953. Da detta data le Opere pie, le fidecommissarie e gli altri istituti indicati nei cennati provvedimenti recuperano la libera disposizione delle loro entrate.

(È approvato).

#### Art. 2.

I titoli costituiti in deposito ed in cauta custodia dagli enti, di cui all'articolo precedente, saranno a questi ultimi restituiti a cura delle Amministrazioni detentrici, previo soddisfacimento di quanto dovuto all'Erario a tutto il 30 giugno 1953.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del Registro » (475) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del Registro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Il disegno di legge che è oggetto del nostro esame mira ad ovviare ad una situazione di gravi difficoltà funzionali dell'ufficio del Registro.

Il complesso delle funzioni di tali uffici si riassume nei due punti più fondamentali: quello dello accertamento e quello della riscossione. Questi compiti in base alle norme vigenti vengono assolti, non dirò in sede di materiale esecuzione ma nei doveri e nelle responsabilità giuridiche, da una sola persona, ossia dal procuratore del Registro.

Questi, in tempi remoti, ossia dalla formazione dell'unità d'Italia, per non andare oltre non essendovene bisogno, fino ai primi di questo secondo, aveva tale fisionomia a carattere personalistico, che procedeva direttamente ad ottenere impiegati per il suo ufficio, a pagarli ed eventualmente a licenziarli.

Gli stipendi o i compensi per sé e i dipendenti traevano origine da un aggancio sulle riscossioni. Successivamente e precisamente nel 1919 il personale degli uffici del Registro, fu inquadrato tra funzionari dello Stato e soggetto quindi alle leggi relative. La statizzazione del personale non mutò le caratteristiche essenziali della figura del procuratore di essere cioè organo di accertamento ed esattore contemporaneamente. Tutto ciò da un punto di vista pratico ha visto talmente appesantire il lavoro del procuratore da rendere preoccupante la possibilità di assolverlo compiutamente, specialmente negli uffici di maggiore importanza. Tale impossibilità materiale di completo lavoro si risolve praticamente e direi fatalmente in una cura prevalente del servizio riscossioni a scapito del servizio accertamenti.

Ho detto fatalmente perchè dovendo il Procuratore servirsi di personale dipendente non responsabile delle riscossioni, è costretto per forza di cose ad intervenire direttamente nelle operazioni di riscontro, di conteggi e via dicendo con assorbimento di una percentuale elevatissima del suo tempo.

Il disegno di legge è accompagnato da un prospetto dimostrativo di ciò che è la variazione del volume delle riscossioni dal 1938-39 al 1948-49. Leggiamo, ad esempio, che nell'ufficio del Registro di Genova le riscossioni per imposte generali entrate erano 194.505.780 nel 1938-39 e sono state 25.855.753.504 nel 1948-49.

Per i 29 uffici del Registro citati nel prospetto in parola si passa da 1.662.436.631 a 94.094.321.347. Cifra notevolissima affidata alla responsabilità dei procuratori del Registro. In tutto il territorio nazionale le tasse e imposte indirette sugli affari hanno dato un gettito di 365.414.533.000 nel 1948-49 e di almeno lire 387.969.876.000 nell'esercizio 49-50.

Si comprende facilmente come ci si trovi di fronte alle necessità di rendere possibile praticamente e conveniente per l'Erario il lavoro del procuratore del Registro. Si ritiene di ovviare a tale situazione sbloccando, dirò così, le funzioni accentrate e inserendo *a latere* del procuratore la figura del cassiere con una precisa attribuzione di compiti responsabili.

I cassieri, secondo il disegno di legge, sono « agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato » (articolo 1); il cassiere è inoltre « responsabile di ogni danno derivante dal maneggio del denaro ed in genere dall'inadempimento o del manchevole adempimento dei suoi obblighi » (art. 3).

Dunque vi è una scissione di compiti che vengono viceversa assunti da altro funzionario. La responsabilità tuttavia è unica come è ovvio in un sistema gerarchico.

Precisa infatti il secondo comma dell'articolo 3 che « relativamente al servizio di cassa, il capo dell'ufficio è solidalmente responsabile col cassiere se nei fatti a questi imputabili sia concorsa negligenza negli adempimenti

degli obblighi di vigilanza e di controllo spettanti al capo dell'ufficio medesimo ».

In sostanza il disegno di legge mira ad istituire un ruolo speciale dei cassieri che viene creato con l'articolo 4. Negli articoli successivi sono poi dettate le norme per l'assunzione e la progressione in carriera di tali funzionari; l'articolo 6 stabilisce come si debbano conferire i posti in ruolo nella prima attuazione di questo provvedimento legislativo.

Per quanto riguarda l'articolo 81 della Costituzione non vi devono essere preoccupazioni, perchè mentre si costituisce questo ruolo di cassieri che comporta una assunzione di 560 nuovi funzionari, si diminuisce di una aliquota corrispondente il personale al servizio dell'Amministrazione delle imposte dirette sugli affari. Potrebbe dirsi quindi che si tratta di un assestamento interno di personale che passa da un servizio all'altro, mentre giuridicamente trattasi della istituzione di un nuovo ruolo. Infatti, le tabelle del personale addetto all'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, approvate con decreto 31 dicembre 1947, n. 1517, recavano complessivamente 8.188 funzionari, le nuove ne avrebbero 7.627. Non ritengo in questa sede necessario analizzare la situazione dei ruoli dei gruppi A, B e C, a cui procederò nel caso che sorgano delle obiezioni.

L'aggravio derivante dal provvedimento è quindi minimo e riguarda solo le spese di conguagli di stipendi. L'articolo 10 provvede per l'appunto a delegare il Ministro del tesoro perchè disponga le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del provvedimento.

Non credo di dover aggiungere altre delucidazioni. Invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

TRABUCCHI. Desidero chiedere alcuni chiarimenti all'onorevole Sottosegretario.

Attualmente nei grandi uffici c'è un funzionario che in pratica provvede alle riscossioni. Nei piccoli uffici tali riscossioni sono effettuate dallo stesso procuratore. Vorrei sapere se, con l'attuazione del provvedimento in esame, per fare un pagamento occorrerà che da parte dell'ufficio che fa l'accertamento o che applica la tassa venga emesso un ordine di riscossione sul cassiere, cioè se in pratica si

verranno a complicare le cose. Oggi infatti quando si va a pagare una tassa l'impiegato compila la bolletta, che viene passata all'impiegato che riscuote; questo la firma e la consegna all'interessato. Non vorrei che, con la creazione dell'ufficio cassa, l'impiegato di cui sopra dovesse cominciare col dire: il signor cassiere è autorizzato a riscuotere la tale somma, registrando l'ordine di pagamento. Questo viene passato all'impiegato di cassa che registra a sua volta l'ordine di pagamento.

In altri termini chiedo se non si venga a determinare una complicazione nell'operazione.

Vorrei inoltre sapere se si prevede, ove esistono uffici divisi, per esempio, l'ufficio di Registro degli atti giudiziari e l'ufficio di Registro degli atti civili, la creazione di un ufficio cassa unico. Ciò infatti costituirebbe un ulteriore disagio per il cittadino.

Altra cosa che desidererei sapere è come si intenda organizzare la funzione di cui al punto f) dell'articolo 2. Infatti gli atti del procedimento esecutivo affidati agli uffici del Registro sono numerosi e riguardano la riscossione di quasi tutte le entrate patrimoniali dello Stato: vale a dire i canoni demaniali, le concessioni demaniali, gli arretrati ecc. Esprimo cioè la preoccupazione che non si venga poi a determinare la necessità di creare attorno a questo cassiere tutto un nuovo ufficio.

RODA. Faccio mie le preoccupazioni di carattere pratico espresse dal senatore Trabucchi. In linea di principio sono d'accordo sull'opportunità della scissione dei compiti e della creazione di un ruolo cassieri. Ciò deve avvenire però attraverso emendamenti e correttivi che altri colleghi suggeriranno.

Sono anche d'accordo sulla necessità di mantenere la corresponsabilità del Procuratore del registro su questi atti.

Esterno anch'io, però, ripeto, i dubbi qui esposti dal senatore Trabucchi circa la portata pratica del provvedimento. Desidererei in altri termini che esso non significasse una maggiore perdita di tempo per il contribuente. Vorrei avere precise assicurazioni che la creazione del ruolo cassieri non implichi affatto per i cittadini una ulteriore complicazione con passaggi da uffici a uffici.

FORTUNATI. Ferme restando le richieste fatte dai colleghi che mi hanno preceduto e con la riserva di approfondire alcuni punti in sede di esame degli articoli, osservo che se noi vogliamo far sì che la funzione del cassiere sia funzione autenticamente responsabile, bisognerà provvedere alla rivalutazione delle indennità e nelle norme di attuazione di cui è menzione dell'articolo 11, far luogo a detta rivalutazione.

Penso, inoltre che sia opportuno, se si desidera realmente creare uno spirito di emulazione nel personale, porre un limite di tempo per l'emanazione di tali norme di attuazione. Non è infatti la prima volta che in Italia si sono promulgate leggi che poi sono rimaste nella carta, perchè le norme di attuazione che esse prevedevano non sono mai state emesse.

Faccio poi presente che l'articolo 5 mi sembra un po' troppo restrittivo, proprio in relazione ai bisogni dell'Amministrazione finanziaria. Poichè si tratta di un provvedimento istitutivo, che comporta in un certo senso norme di carattere transitorio, mi sembra che per coloro che attualmente sono già in servizio da un certo numero di anni possano essere ammessi titoli di studio equipollenti. Analogamente ritengo che nell'articolo 6 sia opportuno prevedere la possibilità anche di concorsi interni.

Desidero infine fare una osservazione di carattere marginale. Ho letto il programma per l'esame di concorso. Vi sono elencate alcune prove che dovrebbero nell'intenzione rappresentare uno specie di graduatoria d'importanza, a seconda della terminologia usata. Si parla di principi, di nozioni, di elementi e di norme. Non so, ad esempio, se le nozioni siano qualcosa di più dei principi e questi qualcosa di più degli elementi. Trattandosi di un cassiere io penso che dovrebbero essere poste, per lo meno sullo stesso piano dei principi, le nozioni relative all'amministrazione del patrimonio e alla contabilità generale dello Stato, se per principi, come io penso, si intende qualcosa di più di nozioni.

Per quanto riguarda poi gli elementi di statistica gli stessi cassieri, che io spesso ho l'occasione di esaminare come studenti universitari, riconoscono che una certa conoscenza dei procedimenti statistici è per loro as-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

29ª SEDUTA (5 maggio 1954)

sai opportuna. Nel programma di esame di concorso invece la statistica passa addirittura all'ultimo posto. Infatti in un programma di esami parlare di principi è già poco, parlare di nozioni è ancora meno e parlare di elementi è addirittura niente.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come è stato bene messo in luce dal relatore, il presente disegno di legge va incontro ad esigenze obiettive dell'Amministrazione, le quali d'altro canto sono sentite anche dagli stessi funzionari.

Tutti sanno come oggi avviene praticamente il servizio di riscossione. Nei piccoli uffici il titolare, il procuratore esercita tanto la funzione dell'accertatore quanto quella del cassiere. Negli uffici a rami divisi l'incarico di fatto viene affidato ad un funzionario scelto dal direttore dell'ufficio. Ma siccome la responsabilità diretta ed esclusiva è soltanto del capo dell'ufficio, il quale risponde personalmente della gestione dell'ufficio stesso, una parte notevole dell'attività del direttore, proprio in relazione alla sua responsabilità e alle preoccupazioni che tale responsabilità comporta, è assorbita dalla necessità di controllare e verificare la gestione di cassa. Sicchè gran parte del tempo a disposizione del funzionario direttivo, che dovrebbe essere dedicata al coordinamento dell'ufficio e alle funzioni accertatrici, è viceversa spesa in questi riscontri e in questa sorveglianza contabile.

Ecco quindi la opportunità di scindere le funzioni e di dare al funzionario cassiere una sua responsabilità, sempre naturalmente inquadrata nella sorveglianza del capo dell'ufficio derivante dai principi stessi dell'ordinamento gerarchico della pubblica Amministrazione.

Ciò ribadito, desidero tranquillizzare il senatore Trabucchi con l'assicurargli che praticamente l'organizzazione esterna nei confronti del pubblico resterà, nelle linee essenziali, quella che è attualmente, salva forse una modifica dei procedimenti contabili, che la funzione, anzi direi la figura giuridica del contabile-cassiere, comporta.

Nessuna preoccupazione quindi di appesantire il servizio; viceversa il sistema nuovo offrirà una migliore organizzazione interna e

soprattutto una chiara definizione dei compiti e delle responsabilità del personale. In questo senso lo stesso personale sollecita l'approvazione del provvedimento, perchè evidentemente con mansioni divise e ben definite, le responsabilità vengono esattamente inquadrare e le varie funzioni sono svolte con animo più tranquillo.

Per quanto riguarda poi gli esami di concorso e le materie per essi richieste, io non vorrei formalizzarmi troppo sul significato delle espressioni: « principi, nozioni, elementi ». Certamente nozioni vuol dire qualcosa di più di elementi. Ma starà alla perspicacia della Commissione esaminatrice di saggiare in pratica la preparazione di questi funzionari i quali, quando entrano la prima volta in questo ruolo, sono di grado decimo; per cui richiedere *elementi* di statistica sembra già sufficiente, anche in relazione ai programmi ufficiali dei pari grado di altri ruoli.

Circa poi la fissazione di un termine per la emanazione delle norme di attuazione, io non sono affatto contrario. Ho già detto e sottolineo ancora che si tratta di un provvedimento vivamente desiderato sia dall'Amministrazione che dagli interessati e quindi se il Senato, nel modificare qualche punto del disegno di legge, e rimandandolo quindi all'altro ramo del Parlamento, volesse cogliere l'occasione per porre un termine alle norme di attuazione, sarei favorevole.

Vorrei soltanto raccomandare questo: se effettivamente il Senato intende apportare delle modificazioni di carattere sostanziale e di accertata importanza, allora varrebbe la pena di affrontare di nuovo l'iter legislativo. Ma se modificazioni del genere non saranno giudicate necessarie, io preferirei che anche il testo dell'articolo 11 venisse approvato così come è onde accelerare l'entrata in vigore del provvedimento stesso. Eventualmente qualche raccomandazione potrebbe trovare la sua sede opportuna in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

## Art. 1.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare, negli uffici del Registro di maggiore importanza, i servizi di cui al successivo articolo 2, ad appositi funzionari denominati cassieri, entro i limiti del ruolo organico, che, a' termini dell'articolo 4, è per tali funzionari istituito.

I cassieri sono agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

## Art. 2.

Sono compiti del cassiere:

a) la riscossione di qualsiasi somma pagabile agli uffici del Registro ed il rilascio delle ricevute relative;

b) la contabilizzazione ed il versamento delle somme riscosse;

c) l'esecuzione di tutti i pagamenti affidati dalle norme vigenti agli Uffici del registro;

d) la resa dei conti, limitatamente ai compiti di sua competenza;

e) la contabilità dei bollettari di riscossione soggetti a resa di conto;

f) gli atti del procedimento esecutivo per la riscossione coattiva dei crediti, il ricupero dei quali è dalle norme vigenti affidato agli uffici del Registro.

(È approvato).

## Art. 3.

Il cassiere è responsabile di ogni danno derivante dal maneggio del denaro ed in genere dell'inadempimento, o del manchevole adempimento, dei suoi obblighi.

Relativamente al servizio di cassa, il capo dell'ufficio è solidalmente responsabile col cassiere se nei fatti a questi imputabili sia concorsa negligenza nell'adempimento degli obblighi di vigilanza e di controllo spettanti al capo dell'ufficio medesimo.

Gli atti del procedimento esecutivo sono controfirmati dal capo dell'ufficio del Registro,

il quale è solidalmente responsabile col cassiere della loro regolarità e tempestività.

L'indennità dovuta, ai sensi delle norme vigenti, al procuratore del Registro ed al personale di collaborazione che lo coadiuva nel maneggio del denaro e dei valori spetta, negli uffici in cui è istituito il servizio autonomo di cassa, rispettivamente al cassiere ed al personale che eventualmente attenda con lui al maneggio del denaro e dei valori.

TRABUCCHI. In relazione al terzo comma del presente articolo, il quale prescrive che della regolarità e tempestività degli atti del procedimento esecutivo sia solidalmente col cassiere, responsabile il capo dell'ufficio, osservo che questa clausola importerebbe la necessità per i capi ufficio di controllare costantemente tutto ciò che fa il cassiere. Sostanzialmente continuiamo nel brutto vezzo proprio della nostra legislazione di porre a carico del personale compiti che il personale in linea pratica non può assolvere. Noi sappiamo benissimo che il procuratore capo continuerà a vistare gli atti senza verificarli, perchè se si mettesse a controllare l'attività del cassiere in materia di atti esecutivi, evidentemente non gli resterebbe il tempo per fare il capo ufficio.

Mi dichiaro disposto a votare l'articolo 3 per evitare che il disegno di legge ritorni alla Camera dei deputati; desidero però dire chiaro al rappresentante del Governo che norme di questo genere non debbono più essere proposte.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dal punto di vista generale posso anche concordare che la osservazione fatta dal senatore Trabucchi che mira a migliorare il funzionamento della pubblica Amministrazione. Nel caso concreto però osservo che gli atti del procedimento esecutivo non implicano soltanto una attività di carattere contabile, ma l'osservanza di termini e quindi la sorveglianza di tutto il corso del procedimento esecutivo. Il che non è soltanto opera di funzionari con mansioni contabili, ma è proprio delle mansioni caratteristiche del direttore d'ufficio. E correlativa alla mansione è la responsabilità.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

29ª SEDUTA (5 maggio 1954)

FORTUNATI. Per quanto riguarda il quarto comma, vorrei chiedere al rappresentante del Governo se egli ritiene che le norme vigenti, di cui si parla, possano essere anche le norme di attuazione.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le norme vigenti sono quelle in atto al momento della promulgazione della legge.

Comunque terrò conto delle osservazioni fatte dal senatore Fortunati per quanto riguarda le indennità per i cassieri. Effettivamente le attuali indennità del cassiere non sono molto allettanti. Ma io credo che la questione dovrà essere discussa e risolta nel grande quadro della legge delega. In ogni caso penso che si possa predisporre un ordine del giorno in argomento, facendovi esplicita menzione del voto espresso dal senatore Fortunati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

Per i servizi previsti dalla presente legge, viene istituito un ruolo di cassieri, di cui alla tabella A, allegato n. 1.

(È approvato).

#### Art. 5.

La nomina ai posti di grado iniziale del ruolo istituito con il precedente articolo 4 ha luogo a seguito di pubblici concorsi tra candidati provvisti del titolo di ragioniere o di perito commerciale secondo il programma di cui all'allegato n. 2.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari provvisto del titolo di studio previsto nel primo comma. Qualora per insufficienza del numero dei concorrenti o degli idonei non sia coperto il numero dei posti riservati al personale concorrente di gruppo C, la differenza dei posti stessi è con-

ferita ai concorrenti estranei all'Amministrazione.

La Commissione esaminatrice è composta:

di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al V, presidente;

di tre funzionari dello stesso ruolo e di un funzionario di gruppo A del ruolo provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, di grado non inferiore al VI, membri.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al IX.

(È approvato).

#### Art. 6.

Nella prima attuazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, di cui alla tabella A dell'allegato n. 1, è conferito, su designazione del Consiglio di amministrazione, al personale di ruolo appresso indicato, che ne faccia domanda, nell'ordine seguente:

a) ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari appartenenti ai gradi dal VII all'XI incluso del ruolo di gruppo B del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

b) al personale sussidiario degli uffici del Registro dei gradi IX, X ed XI del ruolo di gruppo C che sia provvisto del titolo di studio richiesto dalle norme vigenti per l'ammissione agli impieghi di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

c) al personale sussidiario degli uffici del Registro dei gradi IX, X ed XI che abbia avuta la reggenza, con passaggio di gestione, di uffici del Registro, rispettivamente per almeno tre anni, due anni od un anno, anche se in più periodi;

d) al personale sussidiario degli uffici del Registro dei gradi IX, X ed XI del ruolo di gruppo C che abbia espletate le funzioni di cui al precedente articolo 2 almeno per anni dieci, cinque o tre rispettivamente.

Il personale indicato alle precedenti lettere c) e d) che non possa essere inquadrato



nel ruolo dei cassieri col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza per insufficienza del richiesto numero di anni di gestione di uffici o di espletamento delle funzioni di cassiere, può essere inquadrato, a sua domanda, in uno dei gradi inferiori per cui abbia il periodo prescritto di gestione o di espletamento delle funzioni.

Il personale proveniente dal ruolo di gruppo *B* dei procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari può essere inquadrato nel ruolo dei cassieri anche col grado superiore a quello rivestito nel ruolo di provenienza se in questo ultimo grado ha conseguita l'anzianità necessaria per la promozione al grado superiore.

In nessun caso il personale proveniente dal ruolo di gruppo *C* degli uffici del Registro può essere inquadrato nel ruolo dei cassieri con un grado superiore a quello rivestito nel ruolo di provenienza.

Il personale prescelto è collocato nei vari gradi del ruolo dei cassieri secondo una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Questo articolo è in relazione alle osservazioni del senatore Fortunati circa il titolo di studio equipollente. Con l'articolo 6 infatti si estende l'assegnazione dei posti di cui alla tabella *A* anche ad altro personale oltre che a quello provvisto del titolo di ragioniere e di perito commerciale.

FORTUNATI. Io credo che sia sempre richiesto il titolo di ragioniere e che non siano ammessi titoli equipollenti, per il gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette. È chiaro che, in sede di prima attuazione della legge, saranno inquadrati nei ruoli quelli che sono già di ruolo nell'Amministrazione finanziaria. Ma se vi è personale non di ruolo che esplica già servizio di cassa lo escluderete dal concorso?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Resta nei ruoli transitori. L'Amministrazione delle tasse è al corrente con i ruoli transitori, tranne per gli impiegati ex Africa italiana, che attendono le decisioni dell'Ufficio stralcio.

FORTUNATI. Allora siamo d'accordo che il personale di ruolo transitorio è equiparato al personale di ruolo, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 6.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma, prima che entri nel ruolo ordinario, devono passare otto o dieci anni.

FORTUNATI. Allora sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 6 e non hanno neanche la possibilità di partecipare al concorso pubblico se non hanno il titolo di studio richiesto.

Nell'articolo 6, quando si dice « personale di ruolo » bisognerebbe intendere, in ogni caso, « ruolo vero e proprio » e « ruolo speciale transitorio ». Solo in questa maniera vi sarebbe la possibilità di una sistemazione anche per quelle persone che hanno prestato servizio da diversi anni.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sembra che il problema debba essere inquadrato in relazione ai posti da coprire. Al massimo gli impiegati del ruolo transitorio, cui ha accennato il senatore Fortunati, potrebbero aspirare alle funzioni del grado XI, come dalla tabella *A* allegata, per i posti di vicecassiere.

È evidente che, data la limitatezza dei posti, dovendosi preferire i funzionari di ruolo, sia pure di gruppo *C*, che abbiano avuta la reggenza di uffici del Registro, rispettivamente per almeno tre anni, due anni, o un anno, anche se in più periodi (vedi lettera *c*) dell'articolo 6), e il personale sussidiario degli uffici del Registro di ruolo di gruppo *C*, che abbia esercitato le funzioni di cassiere, per dieci, cinque o tre anni, noi veniamo a coprire tutti i duecentocinquanta posti. La questione perciò si porrebbe solo nel caso che restassero dei posti disponibili.

FORTUNATI. Se il numero complessivo dei posti è conferito a chi ne faccia domanda, su designazione del Consiglio di amministrazione, dato che, eventualmente, avrete un numero di richiedenti superiore al numero dei posti, perchè non prevedere una certa selezione? O al-

meno dire in base a quali criteri debba avvenire.

Sarebbe stato meglio, comunque, stabilire un concorso interno per titoli.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La selezione si farà come nelle lettere a), b), c).

Certo tra quelli che hanno determinati requisiti, si sceglieranno i migliori e in fondo la designazione da parte del Consiglio di amministrazione è proprio come un concorso per titoli.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo specifico che governa la carriera del personale.

FORTUNATI. Dovrebbe essere chiaro questo, per eliminare qualsiasi dubbio che la selezione possa essere fatta in altro modo. In genere, quando vi sono norme transitorie, si adotta la dizione specifica del concorso interno per titoli. Secondo l'articolo 6, invece pare vi siano altre possibilità.

Ma vi è una certa differenza tra il dire che i posti vengono assegnati per concorso interno e dire che sono assegnati su designazione del Consiglio di amministrazione. Infatti, se i posti sono assegnati su designazione del Consiglio di amministrazione, non vi è alcuna tutela giuridica per il personale, mentre se sono assegnati per concorso interno vi è una certa tutela di carattere giuridico.

L'articolo 6 è redatto in modo che dà al Consiglio di amministrazione una facoltà insindacabile che non è sottoposta a nessun controllo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. E tutti i ricorsi che si fanno al Consiglio di Stato?

FORTUNATI. Per eccesso di potere; ma come si fa a configurare l'eccesso di potere?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Consiglio di amministrazione commetterebbe, ad esempio, un eccesso di potere se, di fronte ad un funzionario che ha titoli prevalenti rispetto ad un altro, promuovesse il secondo. E allo stesso modo commetterebbe eccesso di potere se tra coloro che hanno fatto

domanda per questo ruolo, scegliesse uno che ha avuto per cinque anni la valutazione di « distinto », nei confronti di un altro con la valutazione di « ottimo ».

Inoltre, il Consiglio di amministrazione non ha un potere insindacabile.

Il senatore Fortunati si preoccupa che il Consiglio d'amministrazione, nell'ammettere in questi nuovi ruoli i funzionari che ne facciano domanda, ai sensi dell'articolo 6, invece di seguire un criterio obiettivo, segua un criterio puramente discrezionale.

FORTUNATI. Si tratta di una duplice preoccupazione. Secondo me, trattandosi dell'istituzione di un nuovo ruolo per il quale sono previste alcune specifiche esigenze a tal punto che prevedete un programma di esami per un concorso pubblico che non coinciderà col programma di esami che determinati funzionari hanno già sostenuto, quando sono entrati in ruolo, vi è un doppio criterio di scelta: quello concernente i titoli ed il criterio concernente l'attitudine, la capacità specifica ad assolvere queste mansioni. Attraverso la designazione del Consiglio di amministrazione, potrete rispettare il titolo, ma potrebbe trattarsi di un rispetto puramente formale; non facendo un concorso interno non potrete vagliare l'attitudine specifica.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non si tiene conto soltanto del titolo di studio, ma di tutta l'attività del funzionario secondo i rapporti informativi e le note caratteristiche. L'ottimo rappresenta la somma di diversi addendi: cultura, diligenza, zelo, devozione allo Stato, puntualità, ecc.

FORTUNATI. Non contesto tutto ciò, ma dico che ad un certo momento accanto ad un funzionario che ha avuto la qualifica di ottimo, vi può essere un altro con la qualifica di distinto, che per il compito che gli volete attribuire potrebbe essere migliore dell'ottimo. Altrimenti non avrebbe significato la configurazione di un ruolo con esami distinti. In tal modo, qualunque funzionario « ottimo » potrebbe fare il servizio di cassiere.

A mio avviso, il Consiglio di amministrazione che deve provvedere alla designazione

dovrebbe ricorrere al concorso interno per esami e titoli.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Oltre i titoli generici e le note caratteristiche vi sono le note specifiche, come, ad esempio, l'aver prestato servizio con le funzioni di cassiere, ecc.

Il Consiglio di amministrazione decide tenendo conto dei titoli generici del funzionario, dell'attività prestata, delle note analitiche di ogni anno e dei titoli specifici contemplati in questa legge.

TRABUCCHI. Ho chiesto la parola per una preoccupazione di ordine, direi, inverso, rispetto a quella del senatore Fortunati. Mi sembra inopportuna la dizione del primo comma dell'articolo, laddove dice « nell'ordine seguente ». Io credo che l'Amministrazione abbia bisogno di una certa libertà, perchè ad esempio un funzionario dedito al giuoco non può occupare il posto di cassiere. E qui purtroppo sembra che non ci sia questa libertà, che vorrei invece garantita.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma naturalmente il Consiglio di amministrazione farà una selezione tra i concorrenti. Poniamo, per esempio, che vi sia un funzionario di grado VIII, gruppo B, che abbia avuto sempre la qualifica di ottimo e dei giudizi analitici tali da potergli conferire l'ottimo alla fine dell'anno, il quale ad un certo momento però abbia avuto un rapporto dal quale risulti che sia dedito al giuoco e che sia stato trasferito, da San Remo ad Agrigento, perchè spesso frequentava il *Casinò*; in questo caso il Consiglio di amministrazione deve escludere questo funzionario dal ruolo di cassiere.

DE LUCA LUCA. A parte tutte queste considerazioni, io contesto che un funzionario « ottimo », sotto tutti i punti di vista, possa essere automaticamente un buon cassiere, perchè un conto è essere « ottimo », avere cioè tutti quei requisiti che determinano tale qualifica, ed un conto è stare allo sportello. Questo è un motivo che mi fa insistere sulla proposta di stabilire la norma del concorso in-

terno per titoli. Primo, perchè stabilendo questa norma possiamo veramente dare il posto di cassiere a dei funzionari qualificati e adeguati ad espletare questa funzione; in secondo luogo perchè si eviterà che il Consiglio di amministrazione possa incorrere in giudizi errati, promuovendo dei funzionari privi delle attitudini e delle capacità necessarie.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei sottolineare che questi funzionari sono scelti dai ruoli di gruppo B e C, ma specialmente da quello di gruppo B, perchè dovranno esercitare funzioni essenzialmente amministrative e contabili. Quindi non potrebbe darsi in pratica, se non eccezionalmente, il caso del funzionario ottimo sotto ogni rapporto, ma inidoneo a fare il cassiere.

D'altra parte sappiamo tutti cosa voglia dire fare un concorso interno: bisogna bandirlo, fare gli esami scritti, correggere gli elaborati, fare gli esami orali, formare le graduatorie; infine vi è la registrazione da parte della Corte dei conti, il che vorrebbe dire ritardare l'attuazione di questo servizio di quasi un anno.

RESTAGNO. Vorrei sottolineare un'affermazione del collega De Luca. Per una certa esperienza che ho avuto nel settore bancario, che ha una certa somiglianza con quello che stiamo discutendo, posso dire che la qualifica di « ottimo », attribuita ad un funzionario, deriva dalla maniera con cui esso espleta le sue funzioni, il che non ha nulla a che fare con il servizio di cassa. Può darsi benissimo che un ottimo funzionario sia bravissimo a fare il contabile, il produttore, il controllore, ma sia la negazione assoluta per fare il cassiere.

Invoco che si lasci una maggiore libertà all'Amministrazione anche per le considerazioni esposte dall'onorevole Trabucchi. L'idea di un concorso interno la vedrei con simpatia, perchè il concorso interno si svolgerebbe fra persone qualificate, ed allora si potrebbe vedere tra queste quelle che hanno qualità ed attitudine per queste nuove funzioni.

Insisto pertanto su questo concetto che, trattandosi di funzioni così specifiche, queste non possono essere svolte da tutti i dipendenti solamente perchè essi hanno ottenuto la qualifica di ottimo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È evidente che il Consiglio di amministrazione valuterà quei titoli specifici che qualificano un funzionario come particolarmente idoneo al servizio di cassa.

Chiedo che si dia al Consiglio di amministrazione, conferendogli quella stessa fiducia che si dà ad una normale Commissione di concorso, la possibilità di poter vagliare le qualità di questi funzionari, tanto più che il Consiglio di amministrazione è composto da funzionari di grado IV, quindi dal Senato, potrei dire, dell'Amministrazione delle finanze.

Penserei che si potrebbe condensare questa discussione in un ordine del giorno che dicesse che nelle norme di attuazione si trovi in quanto possibile il modo di utilizzare anche quei funzionari che hanno dato buona prova nel servizio di cassa, per esempio, negli ultimi cinque anni.

In sostanza sono d'accordo con il concetto essenziale, che è venuto a porvi che questa discussione; solo mi sembra che non valga la pena di modificare l'articolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 6 di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge i cassieri provenienti dal ruolo di gruppo C degli uffici del Registro non possono conseguire la pro-

mozione ai gradi IX ed VIII se non dopo aver prestato nel grado inferiore del ruolo dei cassieri almeno due anni di servizio effettivo.

(È approvato).

Art. 8.

Il personale appartenente al ruolo dei cassieri ha l'obbligo di residenza nel comune ove ha sede l'ufficio del Registro cui è addetto.

(È approvato).

Art. 9.

Le tabelle A, B, C, dell'allegato n. 3 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, sono sostituite dalle tabelle A, B, C dell'allegato n. 3 alla presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 11.

Con decreti del Capo dello Stato saranno emanate le norme di attuazione e di esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Do lettura delle tabelle annesse al disegno di legge:

ALLEGATO N. 1. — *Tabella A.*AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE  
SUGLI AFFARI

## RUOLO DEI CASSIERI.

## (Gruppo B)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
VII	Cassieri principali . . . . .	30
VIII	Cassieri capi . . . . .	105
IX	Primi cassieri . . . . .	175
X e XI	Cassieri e vice cassieri . . . . .	250
Totale . . .		560

## ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO  
PER VICE-CASSIERE DEGLI UFFICI DEL REGISTRO

## PROVE SCRITTE.

*Parte I:* Nozioni di diritto civile e di diritto amministrativo.

*Parte II:* Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

*Parte III:* Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

## PROVE ORALI.

Le materie delle prove scritte.

Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria con particolare riguardo a quelli dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Elementi di statistica.

Norme sul procedimento per la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

ALLEGATO N. 3. — *Tabella A.*AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE  
SUGLI AFFARI

## (Gruppo A)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
V	Ispettori compartimentali (1) . . . . .	16
VI	Ispettori superiori e Direttori distrettuali . . . . .	120
VII	Procuratori superiori . . . . .	440
VIII	Procuratori capo . . . . .	504
Totale . . .		1.080

(1) Di cui uno per i servizi dell'Automobil Club Italiano e per la Società Italiana Autori ed Editori.

## Tabella B.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE  
SUGLI AFFARI

## (Gruppo B)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
VI	Direttori distrettuali . . . . .	55
VII	Procuratori superiori . . . . .	205
VIII	Procuratori capo . . . . .	310
IX	Primi procuratori . . . . .	987
X e XI	Procuratori di 1 <sup>a</sup> classe e procuratori di 2 <sup>a</sup> classe . .	1.255
Totale . . .		2.812

## Tabella C.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE  
SUGLI AFFARI*(Personale sussidiario degli uffici del Registro)*

Grado	Denominazione	Numero dei posti
IX	Aiuto procuratori . . . . .	235
X	Primi archivisti . . . . .	647
XI	Archivisti . . . . .	1.090
XII	Applicati . . . . .	1.373
XIII	Alunni . . . . .	390
Totale . . .		3.735

Le metto ai voti. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

*(Sono approvate).*

Informo la Commissione che è stato presentato un ordine del giorno da parte del senatore Fortunati del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro invita il Governo a predisporre le norme di attuazione del disegno di legge: " Istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del Registro " (475), nel più breve tempo possibile ed in ogni modo entro il 31 dicembre 1954 ed a tener conto, nella scelta dei nominandi ai posti di cassiere di grado XI, anche delle domande degli

impiegati dei ruoli transitori che di fatto abbiano lodevolmente esercitato la funzione di cassiere per almeno tre anni ».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato all'unanimità).*

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 13,40.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.